



COMUNE DI BUSSOLENO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

2023-2025

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- Documento Unico di Programmazione (DUP).

Ai sensi dell' art. 1, comma 862, della l. 145/2018, con successivo rinvio dall'annualità 2021 ex art. 854 della legge di bilancio dall'anno 2020, al Bilancio di previsione si accantona il Fondo di garanzia dei crediti commerciale.

Tra gli allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", proroga il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali al 30 aprile 2023, modificando quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023, autorizzando la gestione in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del tuel.

Scioglimento Consiglio comunale

Con nota acclarata al prot. 12023 in data 09.11.2022 il Sindaco in carica Sig.ra CONSOLINI Bruna ha rassegnato le proprie dimissioni.

Atteso che decorso il termine previsto dall'art. 53 punto 3) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 167 le dimissioni non sono state revocate.

Con Decreto a cura della Prefettura di Torino prot. 222 – 011369 il Viceprefetto BEVILACQUA Marita è stata nominata Commissario per la gestione provvisoria dell'Ente.

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2022 con il quale il Consiglio comunale viene dichiarato sciolto e contestualmente viene nominata la Dottoressa BEVILACQUA Marita commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, conferendo al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

<p>1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</p>
--

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle variazioni necessarie, sono stati applicati tutti i principi inerenti la nuova contabilità.

Il bilancio di previsione 2023/2025 è predisposto assicurando il finanziamento complessivo delle spese correnti e delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui con le entrate complessive dei primi tre titoli dell'entrata.

ENTRATE

IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Pertanto, l'attività sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie.

In questo ambito, si colloca la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti, che comporta lo svolgimento di attività molto complesse consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati ed i versamenti effettuati.

Imposta municipale propria

L'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) disciplina la "nuova IMU", per cui a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

In particolare si citano i seguenti commi:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;

- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- Comma 758 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- comma 744, prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

- Comma 741 sancisce che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

- Comma 751 Esenzione dei «beni merce» Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- Comma 743 - Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Si rammenta che la legge di Bilancio 2023, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 81, introduce una nuova lettera g-bis) all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Sono esenti dal pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di

domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Si rammenta inoltre che ai sensi della Legge 190/2019 art. 1 comma 760, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Verificato che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento..”.

Dato atto che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, proroga il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali al 30 aprile 2023, modificando quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023 e autorizza per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Dall'annualità 2023 l'Ente intende applicare le seguenti aliquote in materia IMU.

Categorie catastali	Aliquota ‰
Aree edificabili	7,60
Abitazioni principali categoria A/1 - A/8 - A/9	6,00
Abitazioni uso gratuito parenti di 2° grado e affini di 1° grado	7,90
Fabbricati D	9,60
Altre categorie di fabbricati	9,90
Fabbricati C/1 utilizzati per attività commerciali dal proprietario o date in uso gratuito a parenti di 1° e 2° grado e coniuge (solo se utilizzati per attività commerciali)	7,90
Fabbricati rurali strumentali	0,00

Le stesse sono approvate con apposita deliberazione del commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale in modo antecedente all'approvazione del Bilancio.

L'ente tenuto conto della normativa vigente, sulla base della gettito prevede uno stanziamento per gli esercizi 2023 2024 2025 pari a € 1.158.675,00.

T.a.r.i.

Richiamata la seguente normativa:

- art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamata la delibera n. 443/2019 di ARERA con cui è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

Vista la successiva deliberazione n. 363/2021, a cura di ARERA con cui è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.

Considerato che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata.

Considerato pertanto che il C.A.DO.S. svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Rammentato che il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 54 Comuni consorziati tra cui il Comune di Bussoleno, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando , inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acsel S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A.).

Dato atto che l'approvazione del Pef 2022/2025 da parte dell'Assemblea Consortile è avvenuta in data 27.04.2022.

Le tariffe Tari annualità 2023 sono elaborate sulla base del Pef 2022/2025 annualità 2023, suddividendo in quota fissa e quota variabile.

La delibera di approvazione della tariffe è antecedente all'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025.

Addizionale comunale IRPEF

Il gettito previsto nella misura di € 676.652,00 per l'esercizio 2022 è stato stimato sulla base del principio contabile allegato nr. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 punto 3.7.5.. Il gettito stimato è confermato per ogni anno considerato dal bilancio.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

In ottemperanza all'articolo 1, c. 816 L. 160 del 27 dicembre 2019 questo ente ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 2021, ex taxa per l'occupazione del suolo pubblico delle affissioni pubblicitarie e pubbliche affissioni.

La gestione del canone unico patrimoniale avviene in forma interna relativamente alla parte afferente le occupazioni del suolo pubblico..

La gestione del canone patrimoniale relativo alle affissioni e pubblicità è effettuata in forma esterna affidata alla ditta Abaco spa, come da determina n. 68 del 12.03.2021.

Il gettito previsto dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è pari ad € 112.500 complessivi.

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali.

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di Bussoleno, a titolo di Fondo di Solidarietà per l'esercizio 2023 è pari ad € 434.085.

Nel lato spesa vengono iscritte:

- la somma di Euro 11.880,00 a titolo di trattenuta ai sensi del recupero trasferimenti in proprietà dei beni immobili statali ex art. 5 c. 5 DLVO 85/2010.
- la somma di euro 8.000 a titolo fondo Ex Ages.

In apposito capitolo di entrata/uscita vengono iscritti € 26.145,00 afferenti l'incremento dotazione F.S.C. 2023 per lo sviluppo dei servizi sociali ai sensi dell'art. 1 c. 449 lettera d Legge 232/2016. (D6 – spettante risultanti all'ente dal portale del Federalismo fiscale).

Le somme iscritte confermano le iscrizioni dell'anno precedente in attesa delle spettanze 2023.

Tariffe Servizi Pubblici

Il DM 31/12/1983 (pubblicato in G.U. n. 16 del 17/01/1984) individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da annoverare tra i servizi a domanda individuale, tra i quali questo Ente eroga:

- 1) impianti sportivi: palestre;
- 2) servizio di refezione scolastica.

Rimane invariata la tariffazione:

- per gli impianti sportivi per l'utilizzo delle palestre, delibera G.C. n. 53 del 29.05.2015.
- per il servizio di refezione scolastica come da G.C. n. 13 del 08.02.2021.

Il servizio scuolabus viene escluso dalla rilevazione dei servizi a domanda individuale data la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Aut., n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre 2019 che ha precisato che la doverosità per legge dell'erogazione del servizio di trasporto scolastico osta alla sua qualificazione come servizio pubblico a domanda individuale, per cui in merito a tale servizio si procede con separato procedimento di approvazione delle modalità di contribuzione degli utenti e copertura finanziaria del servizio.

L'entrata prevista dagli impianti sportivi è pari ad euro 8.500.

L'entrata prevista dal servizio di refezione scolastica è pari ad euro 120.600,00. Nel lato uscite viene iscritta la somma di euro 168.000,00 per dare copertura al servizio. Le somme sono iscritte senza compensazione calcolate a tariffa ordinaria. Per dare copertura alla agevolazioni tariffarie Isee per il servizio di refezione viene istituito apposito capitolo di bilancio con una somma presunta di Euro 7.000,00.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente.

Le entrate da trasferimenti correnti sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- trasferimenti da amministrazioni pubbliche € 1.271.634,20;
- trasferimenti da famiglie (€ 0);
- trasferimenti da imprese (€ 100.000,00);
- trasferimenti da istituzioni sociali private (€ 0,00);
- dall'Unione Europea e dal resto del mondo (€ 0,00).

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi, tenuto conto delle tariffe applicate.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere e all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza.

Lo stanziamento previsto complessivo da entrate extra-tributarie è pari ad € 947.395,00 derivanti da:

- Vendita i beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni € 826.515,00.
- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti € 4.500,00.
- Altre entrate da redditi di capitale € 0,00.
- Rimborsi ed altre entrate correnti € 141.948,00.

ENTRATE IN C/CAPITALE

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza.

Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni).

Nel bilancio 2023/2025 risultano le seguenti entrate di parte capitale:

- Contributi agli investimenti € 1.766.215,56 di cui:
 - Euro 12.500,00 contributo dal Ministero per investimenti per manutenzione straordinaria strade
 - Euro 24.422,00 contributo dal Ministero per adeguamento prezzi lavori ordinanza n 534 PCM evento meteorologico
 - Euro 210.924,00 contributo dal Ministero per efficientamento energetico scuola media E. Fermi.
 - Euro 1.180.000,00 fondi PNRR destinati al Polo Logistico.
 - Euro 70.000,00 fondi PNRR ai sensi della L.160/2019 (Legge Bilancio 2020).
 - Euro 268.369,56 destinati alla riqualificazione rete irrigua dell'inverso.
- Altri trasferimenti in conto capitale € 1.150.000,00 derivanti da Fondi CIPE 67/2017.
- Altre entrate in conto capitale € 11.400,00 derivanti da permessi di costruire.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell'Ente.

Il nostro Comune non ha entrate di questo tipo.

ACCENSIONE PRESTITI

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Il nostro Comune non prevede entrate di questo tipo.

ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 07.11.2022 è stato individuato il limite massimo previsto dalla vigente normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari ad € 1.226.835,00 il capitolo in bilancio ha una capienza tale da consentire movimentazioni contabili che potrebbero intervenire nel corso dell'anno, sempre nel rispetto del limite massimo.

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

SPESE

In questo capitolo sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per queste una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel PEG.

In questa sezione viene effettuata, per l'annualità 2023, un'analisi delle spese per titolo.

I titoli della spesa sono:

- titolo 1 - Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc..
- titolo 2 - Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi.
- titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.
- titolo 4 - Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti.
- titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
- titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello split payment e del reverse charge.

Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art.195 del Tuel.

SPESE	PREVISIONE assestata 2022	PREVISIONE 2023
Titolo 1 – Spese Correnti	5.437.842,02	5.530.427,20

Titolo 2 – Spese in conto capitale	2.146.486,23	2.927.615,56
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0	0
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	159.825,00	148.855,00
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000	5.000.000
Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	12.025.200,00	12.045.200,00
TOTALE	24.769.353,25	25.652.097,76

TITOLO I - SPESA CORRENTE

Le spese correnti (titolo I) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria ovvero il corrente funzionamento dell'ente e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti è incluso anche il fondo crediti dubbia esigibilità.

L'ammontare di dette spese per l'annualità 2023 è pari a € 5.530.427,20

La spesa è articolata per macroaggregati come segue:

	PREVISIONI DI BILANCIO
Macroaggregati di spesa	Previsione esercizio 2023
Redditi da lavoro dipendente	1.239.255,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	90.600,00
Acquisto di beni e servizi	2.463.457,20
Trasferimenti correnti	1.207.823,00
Interessi passivi	112.495,00
Altre spese per redditi da capitale	0
Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.200,00
Altre spese correnti	403.597,00
TOTALE	5.530.427,20

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

- Redditi da lavoro dipendente

Il commissario prefettizio con deliberazione con i poteri della Giunta ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2023/2025.

Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio e del fabbisogno previsto per il triennio.

I Comuni calcolano gli spazi finanziari da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato sulla base dei parametri rapporto spese di personale su entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019.

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.					
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020 -rendiconto 2021 approvato					
Abitanti	5677	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento massimo ipotetico spesa	
Anno Corrente	2023	26,90%	30,90%	%	€
Entrate correnti		FCDE	189.557,62 €	25,00%	331.349,85 €
Ultimo Rendiconto	4.907.340,01 €	Media - FCDE	4.779.033,18 €		
Penultimo rendiconto	5.102.264,67 €	Rapporto Spesa/Entrate		Incremento spesa - IFASCIA	
Terzultimo rendiconto	4.896.167,71 €	25,19%		%	€
Spesa del personale		Collocazione ente		6,37%	77.038,25 €
Ultimo rendiconto	1.208.521,67 €	Prima fascia			
Anno 2018	1.325.399,41 €	FCDE			
Margini assunzionali					
0,00 €					
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa			
0,00 €		77.038,25 €			
Spesa del Personale					
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;					
Entrate Correnti					
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.					
Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo		
			2020	2021	2022
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,10%	31,20%	19,00%	24,00%	27,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,50%
Resti assunzionali					
Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.					
Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione					
Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'Unione di comuni prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.					
Comuni che si collocano nella seconda fascia					
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.					
Comuni che si collocano nella terza fascia					
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.					

- Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;

- Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti, servizi cimiteriali, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese.

- Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, afferenti le spese correnti:

- Servizi istituzionali, generali, e di gestione € 143.475,00.
- Ordine pubblico e sicurezza € 500,00.
- Istruzione e diritto allo studio € 86.600,00.
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività € 22.200,00.
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente € 73.500,00.
- Trasporto e diritto alla mobilità € 2.000,00
- Soccorso civile € 584.750,00.
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglie € 283.798,00.
- Sviluppo economico e competitività € 9.000,00.
- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2.000,00.

Totale Macroaggregato 104 - € 1.207.823,00.

- Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in € 112.495,00 per il 2023, e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi.

- Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

La previsione viene fatta sulla base del trend dell'anno precedente.

Lo stanziamento è pari ad € 13.200,00 a copertura delle somme erroneamente versate all'Ente, per i cui si ha diritto al rimborso, diverse da tributi comunali, per i quali c'è apposito stanziamento di Bilancio.

- Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Lo stanziamento è pari ad € 403.597,00 a titolo esemplificativo rientrano il fondo svalutazione crediti, fondo di riserva ordinario, ecc..

TITOLO II - SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregato:

	PREVISIONI DI BILANCIO		
Macroaggregati di spesa	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024
Investimenti fissi e lordi e acquisto terreni	2.927.615,56	4.414.774,00	1.760.440,00
TOTALE	2.927.615,56	4.414.744,00	1.760.440,00

Si riportano i principali interventi previsti nell'annualità 2023/2025 :

- Lavori di efficientamento energetico generatori a combustibile gassoso della scuola secondaria di primo grado "E.Fermi" Euro 210.924,00
- intervento di rifunzionalizzazione ecosostenibile via Cascina del Gallo n. 5 Polo Valle Susa - intervento di rifunzionalizzazione ecosostenibile , interventi di adeguamento sismico, antincendio e impianti, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche Euro complessivi del contributo 4.000.000,00.

- Lavori di sistemazione idraulica del Rio Rocciamelone tratto via Rocciamelone- Orrido + Lavori di sistemazione idraulica del rio Moletta + Minimizzazione del rischio frane sui versanti interessati dagli incendi del novembre 2017 - Euro complessivi finanziati 4.522.412,76

TITOLO III - SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

La voce non è presente.

TITOLO IV – RIMBORSO DI PRESTITI

Le quote capitale di ammortamento mutui contratti presso la DDPP e il Credito sportivo per l'anno 2022 sono paria ad € 148.855,00.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U

accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, deve essere ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). Si rimanda agli allegati per la specifica costituzione.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 267/2000 – Tuel – "Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Visto:

- Il principio contabile 4/2 al D.lgs. 118/2011, nell'esempio esempio n. 5 al punto 2);
- La FAQ Arconet 25/2017;
- P.C. all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, esempio n. 5 Per ciascuna formula è possibile (opzione +1) determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente: incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti esercizio X In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Si dà atto che questo ente nel calcolo del FCDE si avvale di tale facoltà.

Con riferimento al FCDE da stanziare nel bilancio di previsione 2023/2025, gli enti potranno avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis, comma 1 del D.L. n. 41/2021, che stabilisce che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono quantificare il FCDE dei titoli 1° e 3° delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. Questo ente nel calcolo del FCDE non si avvale di tale facoltà.

Rientrano ai fini dell'accantonamento le seguenti poste:

- Imu accertamenti anni pregressi
- Tari
- Sanzioni al Codice della Strada
- Proventi degli impianti sportivi

Di seguito si riportano i calcoli e la composizione del FCDE anno 2023.

COMUNE DI BUSSOLENO

Dati per calcolo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in fase di Previsione Capitolo 3180 Articolo 1 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Anno	Moltip.	Accertato	Incassi	Accertato*molt.	Incassi*molt.	Calc. progressivo
2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anno non considerato
2020	1,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	0,0000
2019	1,00	11.069,25	9.354,75	11.069,25	9.354,75	0,0000
2018	1,00	14.381,50	13.036,50	14.381,50	13.036,50	0,0000
2017	1,00	14.925,00	14.280,00	14.925,00	14.280,00	0,0000
		47.359,75	43.655,25	47.359,75	43.655,25	Percentuale 7,8220

COMUNE DI BUSSOLENO

Dati per calcolo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in fase di Previsione Capitolo 3060 Articolo 1 SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Anno	Moltip.	Accertato	Incassi	Accertato*molt.	Incassi*molt.	Calc. progressivo
2021	1,00	22.114,00	6.675,27	22.114,00	6.675,27	0,0000
2020	1,00	8.494,42	8.494,42	8.494,42	8.494,42	0,0000
2019	1,00	13.039,95	13.039,95	13.039,95	13.039,95	0,0000
2018	1,00	16.388,26	11.470,14	16.388,26	11.470,14	0,0000
2017	1,00	14.540,58	14.540,58	14.540,58	14.540,58	0,0000
		74.577,21	54.220,36	74.577,21	54.220,36	Percentuale 27,2963

COMUNE DI BUSSOLENO

Dati per calcolo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in fase di Previsione

Capitolo 1050 Articolo 2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI

Anno	Moltip.	Accertato	Incassi	Accertato*molt.	Incassi*molt.	Calc. progressivo
2021	1,00	81.167,89	67.076,34	81.167,89	67.076,34	0,0000
2020	1,00	41.632,15	20.618,41	41.632,15	20.618,41	0,0000
2019	1,00	211.380,24	68.892,16	211.380,24	68.892,16	0,0000
2018	1,00	192.874,04	101.013,77	192.874,04	101.013,77	0,0000
2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anno non considerato
		527.054,32	257.600,68	527.054,32	257.600,68	Percentuale 51,1245

COMUNE DI BUSSOLENO

Dati per calcolo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in fase di Previsione

Capitolo 1140 Articolo 3 TARES TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Anno	Moltip.	Accertato	Incassi	Accertato*molt.	Incassi*molt.	Calc. progressivo
2021	1,00	814.959,78	711.710,14	814.959,78	711.710,14	0,0000
2020	1,00	778.681,00	653.458,93	778.681,00	653.458,93	0,0000
2019	1,00	776.913,85	657.783,02	776.913,85	657.783,02	0,0000
2018	1,00	797.739,66	682.038,83	797.739,66	682.038,83	0,0000
2017	1,00	820.380,08	681.246,66	820.380,08	681.246,66	0,0000
		3.988.674,37	3.386.237,58	3.988.674,37	3.386.237,58	Percentuale 15,1037

COMUNE DI BUSSOLENO

Situazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità esercizio 2023 in fase di previsione

Cap.	Art	Descrizione		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo minimo*	Importo Fondo effettivo
1050	2	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	PL2	80.000,00	0,00		40.899,60	40.899,60
			PL1	80.000,00	0,00		40.899,60	40.899,60
			CMP	80.000,00	0,00	0,00	40.899,60	40.899,60
			RES	197.994,83	197.994,83	0,00		
1140	3	TARES TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	PL2	883.332,00	0,00		133.415,82	133.415,82
			PL1	883.332,00	0,00		133.415,82	133.415,82
			CMP	856.006,00	0,00	0,00	129.288,58	129.288,58
			RES	672.557,72	602.532,89	0,00		
TOTALE TITOLO 1			PL2	963.332,00	0,00		174.315,42	174.315,42
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			PL1	963.332,00	0,00		174.315,42	174.315,42
			CMP	936.006,00	0,00	0,00	170.188,18	170.188,18
			RES	870.552,55	800.527,72	0,00		

Cap.	Art	Descrizione		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo minimo*	Importo Fondo effettivo
3060	1	SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	PL2	4.500,00	0,00		1.228,33	1.228,33
			PL1	4.500,00	0,00		1.228,33	1.228,33
			CMP	4.500,00	0,00	0,00	1.228,33	1.228,33
			RES	16.654,12	16.654,12	0,00		
3180	1	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	PL2	8.500,00	0,00		664,87	664,87
			PL1	8.500,00	0,00		664,87	664,87
			CMP	8.500,00	0,00	0,00	664,87	664,87
			RES	178,00	178,00	0,00		
TOTALE TITOLO 3			PL2	13.000,00	0,00		1.893,20	1.893,20
Entrate extratributarie			PL1	13.000,00	0,00		1.893,20	1.893,20
			CMP	13.000,00	0,00	0,00	1.893,20	1.893,20
			RES	16.832,12	16.832,12	0,00		

				Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo minimo*	Importo Fondo effettivo
TOTALE			PL2	976.332,00	0,00		176.208,62	176.208,62
			PL1	976.332,00	0,00		176.208,62	176.208,62
			CMP	949.006,00	0,00	0,00	172.081,38	172.081,38
			RES	887.384,67	817.359,84	0,00		

* L'importo minimo è pari al 100% del fondo calcolato

FONDO DI RISERVA

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	1° anno	%	2° anno	%	3° anno	%
A	Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale	Titolo I	5.530.427,20		4.536.270,00		4.467.099,0	
B	Quota minima	=====	16.591,28	0,3	13.608,81	0,3	13.401,30	0,30
	Caso entrate vincolate/ant. tesoreria		24.886,92	0,45	20.413,21	0,45	20.101,94	0,45
C	Quota massima	=====	110.608,54	2,00	90.725,40	2,00	89.341,98	2,00
D	Fondo di riserva	Cap. 1100	24.886,92	0,45	23.497,00	0,518	23.507,00	0,526
E	<i>di cui: Quota vincolata</i>	Cap.1100	12.443,46		11.7848,50		11.735,50	
F	<i>Quota non vincolata</i>	Cap.1100	12.443,46		11.748,50		11.735,50	

FONDO DI RISERVA DI CASSA

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL).

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	1° anno	%
A	Spese finali (previsione di cassa)	Titolo I-II-III	14.624.192,79	
B	Quota minima 0,20%	=====	29.248,38	
C	Fondo di riserva di cassa	Cap.1120	29.248,38	0.20
D	<i>di cui: Parte corrente</i>	Cap. 1120	29.248,38	
E	<i>Parte capitale</i>	Cap.	---	

FONDO RISCHI PER LITI E CONTENZIOSO

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso con significativa probabilità di soccombenza.

FONDO A COPERTURA PERDITE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni disposte dal D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel caso in cui le aziende speciali e le istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Nell'esercizio precedente le società partecipate e gli enti vigilati del Comune di Bussoleno non presentavano situazione di perdita di esercizio alla chiusura dei bilanci o rendiconti e per il triennio precedente. Qualora, alla chiusura dei bilanci di aziende speciali e istituzioni a partecipazione pubblica, si rilevassero perdite si procederà con opportuna variazione di bilancio a costituire apposito fondo nelle percentuali previste dalla vigente normativa.

FONDO CREDITI COMMERCIALI

L'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali".

Con l'articolo 1, comma 862, si definisce lo stanziamento, nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento, denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;”

Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento "gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione".

L'art. 9, comma 2 del recente D.L. n. 152/2021 prevede l'obbligo di stanziare in bilancio il FGDC, con delibera di Giunta da adottare entro il 28 febbraio dell'esercizio, ricorrendone i presupposti riferiti all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio.

La codifica del capitolo è stata adeguata alla normativa prevista dall'allegato 6.1 D.lgs. 118/2011.

Nel bilancio di previsione 2023/2025 il fondo non viene stanziato sulla base delle risultanze della piattaforma AREA RGS (ex - PCC), stock del debito 2022.

Informazioni sulle singole proc. x Area RGS | I miei servizi x

← → ↺ https://area.rgs.mef.gov.it/my-area/3/i-miei-servizi/stock-del-debito/consultazione-stock 67% ☆ Cerca

OMNIA Bancoposta inbiz MEPA-Equitalia Inarcassa DURC INPS Ricerca Durc Traspare Traspare CUC CIG - ANAC PCC - Area RGS PDC Comune di Busso... Comu

Area RGS Cansli News e articoli Canale Area RGS Ticket di assistenza FAQ Elaborati Irene Bardo

Stock del debito del tuo ente

Stock dell'anno 2022

Comunicazione In corso

Aggiornato al 30/01/2023 AGGIORNA

Calcolato da PCC	
Importo scaduto e non pagato	Note di credito
-	-45.773,19 €
Tempo medio ponderato di pagamento	Importo scaduto e non pagato Totale
30 gg	-45.773,19 €
	Tempo medio ponderato di ritardo
	-3 gg
	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
	3,51mln €

[Vedi innesti per U.O.](#) [SCARICA DETTAGLIO](#) [ALLINEA STOCK DEL DEBITO](#)

[CREA COMUNICAZIONE PER LO STOCK](#)

FONDO DI FINE MANDATO

L'indennità di fine mandato è prevista e disciplinata dall'art. 82 del TUEL e dall'art. 10 del DM 119/2000. Quest'ultimo ne ha fissato la misura in un'indennità mensile, spettante per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell'anno. La legge 27/12/2006, n. 296, all'art. 1, comma 719 ha poi precisato che l'indennità spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. Per durate inferiori, pertanto, essa non è dovuta. Il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 la inserisce tra le spese potenziali dell'ente per le quali "(...) si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato 'fondo spese per indennità di fine mandato'. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio,

l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile". Ogni anno, pertanto l'ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, deve accantonare un importo pari ad un'indennità mensile del sindaco, all'interno della missione 20, programma 3 'Altri fondi', titolo 1. Tale somma, non essendo impegnabile in corso d'anno, in sede di rendiconto di esercizio, confluisce nel risultato di amministrazione, parte accantonata.

Nel bilancio 2023/2025 tale quota è iscritta in apposita posta di bilancio.

FONDO RINNOVI CONTRATTUALI

In applicazione dei rinnovi contrattuali (art. 1, commi 610- 611) gli oneri posti a carico delle amministrazioni stesse come previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Nel bilancio di previsione 2023/2025 viene, previsto una posta a titolo di Fondo dei rinnovi contrattuali futuri, che in sede di rendicontazione andrà nuovamente ad alimentare la quota accantonata e non utilizzata dell'avanzo di amministrazione.

IL PAREGGIO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 chiude con i seguenti totali a pareggio:

➤ Esercizio 2023	€ 25.652.097,76
➤ Esercizio 2024	€ 26.150.419,00
➤ Esercizio 2025	€ 23.418.124,00

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2023-2025, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, già illustrato in precedente tabella;
- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2023	Competenza anno 2024	Competenza anno 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		5.679.282,20 0,00	4.690.445,00 0,00	4.612.484,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	(-)		5.530.427,20 0,00 172.081,38	4.536.270,00 0,00 176.208,62	4.467.099,00 0,00 176.208,62
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		148.855,00 0,00 0,00	154.175,00 0,00 0,00	145.385,00 0,00 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O = G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2023	Competenza anno 2024	Competenza anno 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.927.615,56	4.414.774,00	1.760.440,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	(-)		2.927.615,56 0,00	4.414.774,00 0,00	1.760.440,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2023	Competenza anno 2024	Competenza anno 2025
Saldo corrente al fini della copertura degli Investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (0)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente al fini della copertura degli Investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) accensioni di prestiti;
- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
- c) eventi calamitosi,
- d) sentenze esecutive ed atti equiparati,

- e) investimenti diretti,
- f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Di seguito si riporta l'importo che supera la media dei cinque anni precedenti, almetto di FCDE.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	2023	2024	2025
Entrate da titoli abitativi edilizi	0	0	0
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0	0	0
Recupero evasione tributaria	0	0	0
Canoni per concessioni pluriennali	0	0	0
Sanzioni CDS	0	0	0
Entrate per eventi calamitosi	0	0	0

Spese del titolo I non ricorrenti	2023	2024	2025
Consultazioni elettorali	0	0	0
Spese per eventi calamitosi	0	0	0
Sentenze esecutive e atti equiparati	0	0	0
Riapiano disavanzi organismi partecipati	0	0	0
Penale estinzione anticipata prestiti	0	0	0

**2. ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA
LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

Il risultato di amministrazione presunto è il seguente:

**Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	1.109.112,98
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	853.876,88
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	12.974.310,61
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	13.735.809,73
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	37.738,57
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	1.179,86
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	23.346,87
(-)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	1.188.278,90
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 (1)	0,00
(-)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022	1.188.278,90
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022		
Parte accantonata (3)		
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2022 (4)	771.459,08
-	Fondo anticipazioni illiquidità (5)	0,00
-	Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
-	Fondo contenzioso (5)	0,00
-	Altri accantonamenti (5)	70.369,63
	B) Totale parte accantonata	841.828,71
Parte vincolata		
-	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	40.483,46
-	Vincoli derivanti da trasferimenti	21.932,15
-	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
-	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	116.961,42
-	Altri vincoli	4.878,21
	C) Totale parte vincolata	184.255,24
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	162.194,95
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022 previsto nel bilancio:		
Utilizzo quota accantonata	(da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata		0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti	(previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile	(previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Come si evince dal presentato prospetto, il Comune prevede di ottenere un avanzo libero pari ad €. 162.194,95.

Si elenca la specifica di suddivisione dell'avanzo di amministrazione presunto per l'anno 2022:

Quote accantonate:

- Si calcola il Fondo Crediti di dubbia esigibilità € 771.459,08 – tenuto conto dell'importo del FCDE a rendiconto 2021 e maggiorato dell'importo stanziato a Bilancio.
- Si calcola negli altri accantonamenti:
 - il trattamento di fine mandato del Sindaco accantonato a rendiconto 2021 per Euro 1.891,32 a cui si aggiunge la quota di euro 752,56 per l'annualità 2023.
 - Il fondo di garanzia dei crediti commerciali accantonato a rendiconto 2021 per Euro 45.726,07.
 - Fondo per rinnovo contrattuale euro 22.000,00.

Le somme vincolate a rendiconto 2021 e applicate nel corso dell'esercizio 2022 vengono stornate dal calcolo.

Quote vincolate

Vincoli di Legge:

- diritti di rogito segretario comunale € 1.297,26 derivanti da annualità precedenti e non applicate.
- Sanzioni ambientali derivanti dall'annualità 2020 e non applicata nel corso dell'annualità 2021. Per Euro 18.034,31.
- Tassa rifiuti per accertamenti omessa denuncia da applicare in riduzione del Pef ai sensi della delibera Arera 02/DRIF/2020, applicati euro 7.091,00 a cui aggiungo euro 3.317,16 da vincolare per l'anno 2022.
- Proventi da sanzioni edilizie parte investimenti euro 8.819,04.

Le somme vincolate a rendiconto 2021 e applicate nel corso dell'esercizio 2022 vengono stornate dal calcolo.

Vincoli derivanti da Trasferimenti:

- Contributo da Ministero infrastrutture co-finanziamento progettazione Polo Logistico e Palestra – € 13.504,44
- Compartecipazione 5 per mille – € 1.976,75
- Contributo assistenza scolastica disabili – € 585,60.
- Potenziamento dei servizi sociali Euro 5.865,36.

Le somme vincolate a rendiconto 2021 e applicate nel corso dell'esercizio 2022 vengono stornate dal calcolo.

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:

- A copertura di sanzioni del codice della strada afferenti anni pregressi e non valorizzate nel FCDE per mancanza di annualità sufficienti per formulare un calcolo congruo, vengono attribuiti dall'Ente vincoli per € 39.730,81 a titolo prudenziale in caso di mancato incasso delle somme.

- A copertura di interventi sostitutivi e non valorizzate nel FCDE per mancanza di annualità sufficienti per formulare un calcolo congruo, vengono attribuiti dall'Ente vincoli per € 77.230,61 a titolo prudenziale in caso di mancato incasso delle somme.

Le somme vincolate a rendiconto 2021 e applicate nel corso dell'esercizio 2022 vengono stornate dal calcolo.

Altri vincoli:

- Ordinanza n. 534 a seguito dell'evento franoso si vincolano € 4.878,21 in parte capitale. Le somme vincolate a rendiconto 2021 e applicate nel corso dell'esercizio 2022 vengono stornate dal calcolo.

Allegato A/3 – Quote destinate

- Non sussiste la fattispecie.

<p>3. ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</p>
--

Il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al Dlgs. 118/2011, prevede che l'allegato a/1, che elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto, deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto. Analogamente l'allegato a/2, che elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. Infine, l'allegato a/3, che elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione.

Non è stato previsto per il bilancio 2023-2025 l'utilizzo di avanzo di amministrazione, per cui l'ente non è tenuto alla compilazione di predetti allegati.

<p>4. PROSPETTO DELLE SPESE PREVISTE PER L'UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI – PER CIASCUN ANNO CONSIDERATO A BILANCIO</p>
--

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali, gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

5. PROSPETTO DELLE SPESE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE PER CIASUN DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti delle funzioni delegate dalla Regione, gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

6. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del DUP e alla Delibera a cura del commissario Prefettizio, antecedenti all'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025.

7. CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA PER LA DEFINIZIONE DEI CRONO PROGRAMMI DI INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE I CUI STANZIAMENTI SONO COMPRESI NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Non sussiste la fattispecie.

8. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Il Comune di Bussoleno non ha rilasciato alcuna garanzia.

9. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

10. ELENCO PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

Si dà atto che il Comune di Bussoleno non ha in essere Enti e organismi strumentali.

<p align="center">11.ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON INDICAZIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE</p>

Si dà atto che con :

- Delibera a cura del commissario Prefettizio n. 03 del 15.12.2022, deliberata con i poteri del Consiglio comunale, si è provveduto all' approvazione della ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ex art. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, come modificato dal D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

Partecipazione diretta

1. Società ACSEL S.P.A. con una quota del 4,64%;
2. Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L. con una quota del 0,00085%;
3. Smat - Società Metropolitana Acque Torino – SMAT Spa 0,00013 %

- La società Acel SPA è una società "in house" , affidataria diretta di servizi di interesse generali nei confronti della quale il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

- Il " Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L.", è una società a partecipazione pubblico privato non controllata dal Comune, che elabora e attua strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013;

- Smat - Società Metropolitana Acque Torino – SMAT Spa : opera nel campo del servizio idrico integrato dove opera attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di:

- fonti diversificate di approvvigionamento idrico
- impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati
- impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane
- reti di raccolta, depurazione e riuso
- impianti di cogenerazione e recuperi energetici

Si da atto che con:

- G.C. n. 100 del 15.09.2021 si è provveduto all'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo di amministrazione pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020.
- C.C. n. 34 del 29.09.2021 si è approvato il Bilancio Consolidato 2020 ai sensi dell'art. 11-bis, D.Lgs.. n. 118/2011.

Quote di partecipazione possedute dall'Ente:

- **Acel S.p.a.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Acel Spa	4,64 %	Raccolta rifiuti urbani e attività di nettezza urbana

AcseI Spa è una società partecipata direttamente dal Comune con una quota del 4,64%. La società svolge attività di raccolta di rifiuti urbani e di nettezza urbana.

- **Società Metropolitana Acque Torino – SMAT S.p.a.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Società Metropolitana Acque Torino – SMAT Spa	0,00013 %	Gestione del servizio idrico integrato

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 0,00013 % in Società Metropolitana Acque Torino – SMAT Spa. La Società svolge attività di gestione del servizio idrico integrato.

- **Gruppo di Azione Locale Escartones e Valli Valdesi S.r.l.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Gruppo di Azione Locale Escartones e Valli Valdesi S.r.l.	0,85 %	Promozione dello sviluppo sociale ed economico per il territorio

Gruppo di Azione Locale Escartones e Valli Valdesi S.r.l. è un ente partecipato direttamente dal Comune con una quota dello 0,85 %. Esso si occupa di promuovere lo sviluppo sociale ed economico per il territorio.

Società di partecipazione indiretta detenuta da Smat:

Risorse Idriche S.p.a.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Risorse Idriche Spa	0,0001191 %	Engineering relativo al Servizio Idrico Integrato

Il Comune detiene una quota di partecipazione indiretta tramite SMAT Spa pari allo 0,00012 % in Risorse Idriche Spa. La Società si occupa di engineering relativo al Servizio Idrico Integrato.

- **A.T.O. 3 Torinese**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
A.T.O. 3 Torinese	0,31 %	L'ente gestisce il servizio idrico integrato.

A.T.O. 3 Torinese è un ente strumentale partecipato direttamente dal Comune con una quota dello 0,31%. L'ente si occupa del servizio idrico integrato.

- **Aida Ambiente S.r.l.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Aida Ambiente Srl	0,0000663 %	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato

Il Comune detiene una quota di partecipazione indiretta tramite SMAT Spa pari allo 0,000007 % in Aida Ambiente Srl. La Società svolge attività di gestione di segmenti del ciclo idrico integrato.

Il comune di Bussoleno fa parte del Con.I.S.A. Valle di Susa - Val Sangone al quale è affidata la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali.

12.ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI RICHIESTE PER LEGGE O NECESSARIE ALL'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione, del bilancio consolidato delle Unioni di Comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

SMAT SpA (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.)

Sede in corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino

Tel. +39 011 4645.111 – Fax +39 011 4365.575

P. Iva e C. Fiscale 07937540016

email: info@smatorino.it

PEC: info@smatorino.postecert.it

Bilanci e informazioni: <https://smatorino.it/societa-trasparente>

Per AIDA AMBIENTE e RISORSE IDRICHE SPA i dati sono reperibile sul sito di SMAT SpA.

G.A.L. Escartons e Valli Valdesi s.r.l.

via Fuhrmann 23 – 10062 Luserna San Giovanni (To)

Telefono 0121/933708

E-mail: segreteria@evv.it

PEC: evv@pec.it

Bilanci e informazioni: <https://www.evv.it/amministrazione-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

ACSEL SpA

Via delle Chiuse, 21 10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO) Tel. +39 011 9342978

email: segreteria@acselspa.it

PEC: acselspa@legpec.it

P. Iva e C. Fiscale: 08876820013 Fax +39 011 9399213

email: segreteria@acselspa.it

PEC: acselspa@legpec.it

Bilanci e informazioni: <https://www.acselspa.it/amministrazione-trasparente/>

A. T. O. 3 (società indiretta Smat)

Sede Via Lagrange, 35- 10123 Torino

tel. 011.5763311 – fax. 011.5763330 C.F. 08581830018

email ambito@ato3torinese.it

pec ato3torinese@legalmailPA.it

Bilanci e informazioni: <http://www.ato3torinese.it/amministrazione-trasparente/>

C.A.D.O.S. CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE

Sede legale Corso Francia 98 10098 Rivoli Tel. 011 9507045 – fax 011 9539882

e mail: segreteria@cados.it

PEC: segreteria.cados@ipsnet.legalmail.it

Sito: www.cados.it

P. Iva 05616350012 – C.F. 86000970011

Bilancio Consuntivo visionabile dal sito web all'indirizzo:
<http://www.cados.it/amministrazionetrasparente/bilanci>

SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA" Con.I.S.A. Valle di Susa

Piazza S. Francesco 4 10059 Susa (TO) tel 0122 648501 – fax 0122 629335

e mail: conisa.segreteria@conisa.it

sito web: www.conisa.it

C. F. 96020760011 – P. Iva 07262140010

Bilancio Consuntivo visionabile dal sito web all'indirizzo:
www.conisa.it/amministrazionetrasparente/bilanci

Bussoleno, 26.01.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Irene Bardo